

della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Polonia, relativa all'invio di lavoratori di imprese polacche per l'esecuzione di contratti d'appalto — Esclusione della possibilità, per le imprese stabilite in altri Stati membri, di concludere con imprese polacche contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori da effettuare in Germania — Estensione delle restrizioni esistenti alla data della sottoscrizione del trattato di adesione, relative all'accesso dei lavoratori polacchi con contratto a tempo determinato ("Werkvertragsarbeitnehmer") al mercato nazionale del lavoro

Dispositivo

- 1) Interpretando nella propria prassi amministrativa i termini «impresa della controparte» di cui all'art. 1, n. 1, della Convenzione tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Polonia del 31 gennaio 1990, relativa al distacco di lavoratori di imprese polacche per l'esecuzione di contratti d'appalto, nel testo di cui al 1° marzo e al 30 aprile 1993, nel senso di «impresa tedesca», la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea e la Repubblica federale di Germania sopporteranno ciascuna le proprie spese.
- 4) La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Germania) — Seda Küçükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG

(Causa C-555/07) (¹)

(Principio di non discriminazione in base all'età — Direttiva 2000/78/CE — Legislazione nazionale in materia di licenziamento che, ai fini del calcolo dei termini di preavviso, non tiene conto del periodo di lavoro svolto prima che il dipendente abbia raggiunto l'età di 25 anni — Giustificazione della norma — Normativa nazionale contraria alla direttiva — Ruolo del giudice nazionale)

(2010/C 63/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Seda Küçükdeveci

Convenuta: Swedex GmbH & Co. KG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Germania) — Interpretazione del principio del divieto di discriminazione in ragione dell'età, nonché della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale relativa ai licenziamenti che prevede termini di preavviso che si prolungano in funzione dell'anzianità di servizio senza tuttavia prendere in considerazione il periodo di lavoro prestato dal lavoratore prima del compimento del venticinquesimo anno di età

Dispositivo

- 1) Il diritto dell'Unione, in particolare il principio di non discriminazione in base all'età, quale espresso concretamente nella direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede che, ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non sono presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del raggiungimento dei 25 anni di età.
- 2) È compito del giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, garantire il rispetto del principio di non discriminazione in base all'età, quale espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione contraria della normativa nazionale, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui dispone, nei casi previsti dall'art. 267, secondo comma, TFUE, di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale sull'interpretazione di tale principio.

(¹) GU C 79 del 29.3.2008.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL/Administración del Estado

(Causa C-118/08) (¹)

(Autonomia procedurale degli Stati membri — Principio di equivalenza — Azione di responsabilità nei confronti dello Stato — Violazione del diritto dell'Unione — Violazione della Costituzione)

(2010/C 63/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo